

**Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla realizzazione del progetto codice BO 4.4.11.1.A denominato "Agenzia per l'Abitare" nell'ambito del Piano Operativo di Bologna del Programma PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2014 – 2020. CUP F39I24000510007**

In esecuzione della ..... N. Proposta:.

**Tra**

il Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01232710374, di seguito denominato Comune, rappresentato da..... nato/a a ..... il.... domiciliato/a per la carica in Bologna presso Comune di Bologna – P.zza Liber Paradisus, 10, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Settore Politiche Abitative del Comune predetto, in esecuzione del decreto sindacale P.G. n. 895915-2024 del 19 Dicembre 2024,

**e**

FONDAZIONE ABITARE BOLOGNA con sede in Bologna, Piazza Liber Paradisus n.10, codice fiscale/partita I.V.A. n.04274781204 di seguito denominata anche Fondazione , rappresentata da..... nato/a a..... il....., domiciliato per la carica in Bologna – via ....., che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale della seduta del 10/04/2025,

**Premesso che**

nelle Linee di mandato amministrativo 2014-2020 "la Grande Bologna per non lasciare indietro nessuno", presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale il 31/12/2014, alla sezione *Bologna Vicina e Connessa*- tra gli strumenti per garantire il diritto a una casa dignitosa, adeguata e sostenibile, vengono individuate l'incentivazione di nuove forme di abitare collaborativo per anziani, giovani, studenti e per persone non binarie spesso colpite da fenomeni di solitudine sociale. Viene inoltre prevista l'istituzione una nuova Agenzia sociale per la casa, che possa gestire in modo innovativo immobili, servizi, utenti e fare da regista anche attraverso il reperimento di nuovi alloggi nel mercato privato per locarli a specifiche categorie di inquilini tramite un sistema di garanzie e tutele offerte dall'Amministrazione comunale;

con Deliberazione del Consiglio Comunale DC/PRO/2023/43 - Rep. n. DC/2023/45 - P.G. n. 469844/2023 del 10.07.2023, sono state approvate le "LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO PER L'ABITARE", un insieme di strategie, azioni e strumenti, di breve e medio periodo, per rispondere in modo strutturale alla domanda sociale di casa in città, tra le quali in particolare:

- sviluppare forme di abitare collaborativo, cioè modelli innovativi di co-housing e di comunità di co-residenza, finalizzati a favorire l'autonomia dell'abitare privato con la condivisione di servizi, risorse e spazi comuni per valorizzare nuove forme di socialità e di vicinato, in adesione alla azione 2.1c del PUG, *Sperimentare nuove forme abitative, che evidenzia la necessità di assicurare una maggiore articolazione dell'offerta di nuove abitazioni, attivando proposte progettuali integrate che coinvolgano diverse tipologie di utenti per costruire contesti sociali in cui siano possibili anche scelte di vita collaborativa;*

- costituire una agenzia pubblica per l'affitto, per stimolare, garantire e meglio tutelare locatori che intendano mettere a disposizione i loro immobili a conduttori con redditi intermedi;

l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nella sua qualità di Autorità di gestione del PN Plus 2021 - 2027, con comunicazione n. 15484 del 16.05.2023 ha trasmesso a questa amministrazione comunale lo schema di convenzione (Atto di delega) per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027;

in data 30.05.2023, con Delibera di Giunta P.G. n. 385171/2023, è stato approvato lo schema di convenzione inviato dall'Autorità di Gestione e, contestualmente, è stato dato mandato all'Organismo Intermedio di sottoscrivere la citata convenzione con eventuali modifiche ed integrazioni;

il citato schema di convenzione definisce, in coerenza con le finalità del Programma, le funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio, nonché le modalità di gestione e controllo degli interventi inclusi nel programma;

con delibera di Giunta del Comune di Bologna P.G. n. 754052/2024 del 22/10/2024 è stata approvata l'ultima versione del Piano Operativo di Bologna riferito al PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027 che contiene i progetti da realizzare nell'ambito del citato Programma;

il Piano Operativo di Bologna, ed i progetti in esso contenuti, sono stati oggetto di valutazione positiva da parte dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027 rispetto alla loro coerenza con i contenuti e gli obiettivi del Programma di cui trattasi, che si è espressa con nota n. alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0028690 del 12.10.2023 e nota n. 0031106 del 03.11.2023 e Decreto DPC-U5-014/2024;

nel citato Piano Operativo la realizzazione del progetto - oggetto del presente accordo - è affidata, in quanto struttura competente per le materie trattate, al Direttore del Settore Politiche Abitative;

con determina dell'Organismo Intermedio PG 839394/2024 il progetto codice BO 4.4.11.1.A, denominato "Agenzia per l'Abitare" oggetto della presente convenzione, è stato ammesso a finanziamento, nell'ambito del Piano Operativo di Bologna del programma Pn Metro Plus e città medie sud 2021 - 2027, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del Programma;

### **Premesso inoltre che**

con la delibera PG 35720/2025 del Consiglio Comunale di Bologna è stata approvata la costituzione della FONDAZIONE ABITARE BOLOGNA con funzioni di AGENZIA SOCIALE PER L'AFFITTO;

con Atto del 12.2.2025 repertorio n. 65368, raccolta n. 33218, registrato in data 13 febbraio 2025 con il n.6874 presso il Notaio Rita Merone, con sede in Bologna, è stata costituita la predetta Fondazione;

con Atto del Dirigente Regionale 5183 del 17.3.2025, la Fondazione Abitare Bologna è stata

iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto dell'attività**

L'Accordo è volto a disciplinare la cooperazione ed individuare i compiti e le responsabilità del Comune di Bologna – Settore Politiche abitative e Fondazione Abitare Bologna ai fini della realizzazione degli interventi previsti per la realizzazione delle attività e dei contenuti del progetto BO4.4.11.1.A “Agenzia per l’Abitare” del “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027”.

### **Art. 2 – Obiettivo comune**

Il progetto BO4.4.11.1.A “Agenzia per l’Abitare” del “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” persegue la finalità di offrire a chi vive, studia o lavora a Bologna ed è in una condizione di fragilità, soluzioni abitative a prezzi accessibili, promuovendo altresì nuove esperienze di abitare collaborativo a Bologna che vadano a conciliare le esigenze di uno spazio abitativo privato con la dimensione di reti di comunità.

La Fondazione Abitare Bologna con funzione di Agenzia Sociale per l'affitto è lo strumento funzionale a conseguire questi obiettivi e a intercettare una parte degli alloggi, pubblici, parapubblici e privati, oggi sfitti, sottoutilizzati o ad uso turistico, per locarli a canoni sostenibili a soggetti e famiglie con specifiche fragilità economiche e sociali (dunque a forte rischio di marginalizzazione) a fronte di significativi incentivi pubblici diretti ai locatori e vantaggi gestionali. Il beneficiario finale di questa misura, cioè il destinatario ultimo, è quindi il “nucleo fragile” in cerca di un'abitazione in locazione a canoni sostenibili.

Nel dettaglio, mediante la collaborazione tra Comune e Fondazione, le risorse PN Metro Plus verranno impiegate dalla Fondazione per realizzare le seguenti attività:

1) individuazione di alloggi sul mercato disponibili alla locazione (azione di scouting), sia privati che pubblici o parapubblici, anche attraverso la costruzione di una rete con stakeholder locatori che intendano mettere a disposizione i loro immobili a conduttori con redditi intermedi;

2) gestione della contrattualistica (redazione del contratto, attestazioni bilaterali di rispondenza, registrazione all'Agenzia delle Entrate, ecc.) e accompagnamento delle famiglie all'individuazione dell'alloggio idoneo e alla stipula del contratto, anche tramite convenzione con le associazioni dei proprietari e degli inquilini. I contratti saranno stipulati sulla base dei parametri previsti dall'Accordo Territoriale, per tempo vigente, in materia di locazione concordata e secondo le fasce di reddito previste dal c.d. Patto per la Casa della Regione Emilia-Romagna;

3) erogazione al locatore privato di un contributo per la riduzione del canone a parziale copertura del costo mensile a carico del locatario. Nell'ambito dei limiti previsti da un contratto a canone concordato, il contributo erogato sarà pertanto finalizzato a "coprire" la differenza tra quanto deve versare il locatario al locatore e l'importo previsto dal contratto. La misura si configura dunque come uno strumento di ausilio indiretto al locatario andando a ridurre l'incidenza delle spese per l'affitto. Più nel dettaglio la Fondazione erogherà un contributo a fondo perduto in quota canone di locazione finalizzato alla compensazione della differenza tra il canone percepito dal proprietario (comunque non superiore al valore del canone concordato corrispondente all'alloggio, come stabilito dai vigenti accordi territoriali) ed il canone effettivamente pagato dall'Utilizzatore, per la durata del percorso di accompagnamento ove previsto, in relazione alla situazione reddituale del Nucleo Familiare. Il limite massimo di canone riconoscibile agli alloggi dati in disponibilità non può eccedere € 800/mese;

4) gestione di un fondo di garanzia in relazione ad eventuali morosità dei conduttori, che si sostanzierà in un contributo a favore del locatore a copertura di massimo n. 12 canoni non corrisposti dal locatario. Tale contributo sarà oggetto di istruttoria prima di essere concesso. Si specifica che il fondo di garanzia di cui trattasi non consiste in uno strumento finanziario ma in mero accantonamento di risorse dal quale attingere per le finalità sopra descritte;

5) assistenza legale in caso di controversie tra conduttore e locatore;

6) sperimentazione di misure volte a contrastare le discriminazioni nel mercato delle locazioni e strumenti di mediazione sociale per l'accompagnamento all'abitare, con riferimento particolare alle aree sensibili del territorio. La gestione della Fondazione Abitare Bologna sarà improntata al Diversity Management come modalità di azione per la costruzione di un maggior benessere per tutti e tutte, per un abitare senza discriminazioni e per la valorizzazione delle differenze legate a origine, disabilità, genere, religione, orientamento sessuale, identità di genere o età e favorire l'attivazione di risorse personali per la comunità;

7) accompagnamento per il miglioramento della condizione di fragilità dei locatari. L'erogazione del servizio prevede, qualora la situazione socio-sanitaria lo renda necessario, un supporto degli utenti (locatari) attraverso la sottoscrizione di un accordo di accompagnamento individualizzato con l'obiettivo di migliorare le condizioni di fragilità che li riguardano. Tale percorso sarà realizzato anche tramite l'accesso degli utenti eleggibili ai servizi del Comune di Bologna già attivi sul territorio come ad esempio servizi sociali, servizi per il lavoro, ecc.

Tra le azioni dirette si prevede anche:

- il confronto con i servizi per il lavoro per favorire il coinvolgimento delle aziende e imprese del territorio nella ricerca e assegnazione di alloggi per propri lavoratori/lavoratrici;
- una azione di Community Management per la valorizzazione delle relazioni di vicinato, per la prevenzione e mediazione dei conflitti, per favorire le risorse di comunità in ottica di responsabilità condivisa. Sarà garantita una funzione di Community Management per tutti gli alloggi gestiti dalla Fondazione, a proprietà pubblica e privata, per favorire la relazione collaborativa tra inquilini, proprietà e territorio.

### **Art. 3 - Ruolo e impegno delle parti**

Le parti stabiliscono congiuntamente la suddivisione dei rispettivi compiti e ruoli rimanendo fermo il principio dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo.

#### **3.1 Fondazione - ente attuatore delle operazioni - compete:**

- la realizzazione dei singoli interventi di cui al precedente art. 2 nell'ambito del progetto BO4.4.11.1.A "Agenzia per l'Abitare" del PN "METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027", come agenzia sociale per l'affitto le cui modalità operative saranno descritte in apposito documento;

- l'impegno a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire al Comune di Bologna, di effettuare la rendicontazione dei costi, di aggiornare i dati quali/quantitativi sul sistema informativo, in attuazione delle operazioni realizzate, secondo le modalità e i tempi previsti dal manuale operativo;
- l'impegno a svolgere la valutazione dei rischi di frode e di tipo corruttivo, in relazione ai processi trattati, identificando misure di contrasto efficaci e proporzionate, in conformità alle linee guida (PNA) approvate da Anac in materia di anticorruzione e alle indicazioni di cui alla Nota EGESIF 14002100 giugno 2014, riferita specificatamente agli interventi finanziati con risorse comunitarie;

#### **3.2 Al Settore Politiche abitative - Comune di Bologna - ente titolare delle operazioni compete:**

- l'indirizzo per la definizione dei contenuti specifici di intervento;
- l'erogazione a favore di Fondazione delle risorse a valere sul "PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027" come indicato al successivo art. 6;
- il monitoraggio e verifica delle attività e dell'attuazione del progetto;
- la verifica della corrispondenza dell'attuazione delle operazioni e del corretto utilizzo delle risorse utilizzate a valere sul "PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027";
- la rendicontazione all'AdG dei costi sostenuti da Fondazione, attraverso l'uso del sistema informativo denominato Regis per la registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi tutti i dati sui singoli partecipanti alle operazioni.

### **Art. 4 – Durata**

Viste le finalità sopra indicate e con riferimento al periodo di programmazione del PN Metro Plus 2021- 2027 ed al cronoprogramma di spesa, il presente accordo ha una durata iniziale decorrente dalla data di sottoscrizione digitale fino al 31.12.2029. Le spese sostenute potranno essere rendicontate a valere dalla sottoscrizione della presente convenzione e fino al 30/06/2029, salvo eventuale proroga da concordare tra le parti e comunque non oltre settembre 2029.

In caso di futuri audit, Fondazione si rende disponibile a fornire al Comune dati e informazioni, inerenti la presente Convenzione, per un periodo di almeno 5 anni dalla scadenza.

#### **Art. 5 - Risultati attesi e indicatori di risultato**

I risultati attesi e gli indicatori di risultato della realizzazione degli interventi relativi all'attuazione delle operazioni perseguite, in comune tramite la collaborazione oggetto del presente accordo, devono fare espresso riferimento agli indicatori previsti nelle schede di progetto BO4.4.11.1.A e delle possibili successive modifiche che potranno intervenire nel corso della realizzazione delle attività previste.

#### **Art. 6 - Costi delle attività**

Le risorse finanziate dal PON "METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027" seguono il cronoprogramma finanziario del Comune di Bologna che decorre dall'anno 2025 secondo le previsioni inserite nella scheda di progetto approvata ed ammessa a finanziamento. Viene riconosciuto a Fondazione solo il ristoro dei costi diretti effettivamente e realmente sostenuti e in nessun caso potrà essere riconosciuta una remunerazione eccedente i predetti costi. Può essere richiesta da Fondazione una anticipazione del contributo come disciplinato nel successivo art. 7.

Con riferimento al progetto BO4.4.11.1.A, CUP F39I24000510007, le risorse finanziarie ammontano complessivamente ad euro 4.000.000,00. Il Comune di Bologna come beneficiario del finanziamento, al fine di anticipare le azioni necessarie a conseguire gli obiettivi del progetto BO4.4.11.1.A citato, ha già impegnato Euro 64.952,80 IVA inclusa per il servizio di accompagnamento alla costituzione della comunità del cohousing Fioravanti 24, che verrà successivamente gestito da Fondazione. Le risorse che verranno erogate a Fondazione saranno quindi di complessivi Euro 3.935.047,20 e verranno erogate a Fondazione a seguito dell'effettiva realizzazione degli interventi previsti nella Scheda Operazione secondo lo schema seguente di suddivisione annua:

Anno 2025		€1.070.476,20
Anno 2026		€ 954.858
Anno 2027		€ 954.857
Anno 2028		€954.856

La richiesta di liquidazione dei contributi deve essere trasmessa da Fondazione tramite PEC all'indirizzo [politicheabitative@pec.comune.bologna.it](mailto:politicheabitative@pec.comune.bologna.it), di norma semestralmente, salvo diversi accordi di volta in volta assunti fra le parti e dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria, secondo le regole PN Metro plus già citato.

La rendicontazione dovrà tener conto delle attività realizzate con le risorse anticipate a

Fondazione dal Comune di Bologna, attraverso l'erogazione della prima tranche, fino al raggiungimento dell'ammontare totale previsto per la realizzazione del progetto BO 4.4.11.1.A.

## **Art. 7 Ammissibilità della spesa**

Le attività realizzate dalla Fondazione di cui al precedente art. 2 prevedono le seguenti tipologie di spesa, che saranno valutate al fine di stabilirne la congruità:

1) servizi relativi all'elenco che segue, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e a tutto quanto previsto dalle Linee Guida Priorità 4 - Inclusione e Innovazione sociale PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027:

- l'individuazione di alloggi sul mercato disponibili alla locazione;
  - gestione della contrattualistica;
  - spese per il personale;
  - assistenza legale;
  - accompagnamento per il miglioramento della condizione di fragilità dei locatari;
  - supporto al contrasto alle discriminazioni nel mercato delle locazioni e strumenti di mediazione sociale per l'accompagnamento all'abitare;
  - servizi di informazione, comunicazione, processi partecipativi, engagement;
- 2) contributo per la riduzione del canone a parziale copertura del costo mensile a carico del locatario;
- 3) contributo a valere sul fondo di garanzia in caso di morosità;
- 4) interventi di manutenzione e ristrutturazione degli alloggi di proprietà del Comune di Bologna concessi alla Fondazione, entro il limite del 15% delle risorse complessivamente assegnate dal citato PN Metro Plus, coerentemente con l'Art. 25 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021, rubricato "Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF", esclusivamente ove tale previsione sia autorizzata dall'Organismo Intermedio;

Le erogazioni relative alle risorse di cui all'art. 6 della presente convenzione, si riferiscono a spese effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati da Fondazione, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

È prevista la possibilità per Fondazione di richiedere al Comune una prima tranche di contributo pari al 25% delle risorse di cui all'art.6, entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione per l'avvio del progetto. La successiva gestione contabile della suddetta prima tranche di contributo sarà regolata nell'ambito degli impegni di Fondazione nel processo di rendicontazione delle spese di progetto, decurtando in proporzione la quota di anticipazione già riconosciuta rispetto all'importo delle rendicontazioni semestrali, fino al completo azzeramento dell'anticipazione stessa.

Possono essere ammissibili spese riferite ad opzioni di semplificazioni dei costi elencate all'art. 53 del Reg. (CE) n. 1060/2021 punto 1 lettera b), se previste dagli strumenti di rendicontazione dell'Autorità di gestione. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dalla data di sottoscrizione della presente convenzione al 30/06/2029, salvo eventuale proroga da concordare tra le parti e comunque non oltre il mese di Settembre 2029, coerentemente con l'art. 4.

Come previsto dall'articolo 63 comma 6 del regolamento (CE) 2021/1060 non saranno, in ogni caso, sostenute operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima della sottoscrizione della presente convenzione. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le tipologie di spesa previste nella scheda progetto e operazione contenuta nel Piano Operativo, coerenti con i regolamenti comunitari e con la normativa nazionale di ammissibilità della spesa. Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono ritenute ammissibili e rientranti nelle relative voci di costo qualora pertinenti e riconducibili al progetto approvato dall'O.I. e coerenti con le finalità ed i contenuti del progetto stesso. È fatto divieto di rendicontare spese per le quali si usufruisce di altra misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.

#### **Art. 8 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Fondazione è tenuta:

- ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- a presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa;
- ad effettuare i pagamenti nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 ed esclusivamente tramite strumento elettronico tracciabile, o RIBA solo se accompagnata da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso art. 3 citato;
- a riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico investimento pubblico nei suddetti strumenti di pagamento ed in relazione a ciascuna transazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- a conservare la documentazione giustificativa delle spese di progetto nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e comunque almeno per un periodo di 5 anni a decorrere dall'anno in cui viene pagato il saldo del contributo spettante, ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;
- ad osservare, in ogni operazione, le misure di contrasto alla potenziale corruzione;

#### **Art. 9 Rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo**

La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata e trasmessa al Comune esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informativo del Programma, salvo diverse disposizioni impartite dall'Organismo Intermedio.

La rendicontazione delle spese assume a riferimento il cronoprogramma di spesa secondo le indicazioni fornite all'art. 7 in termini di stati di avanzamento e saldo finale a conclusione dell'intervento, come eventualmente rimodulati in rapporto agli stanziamenti del bilancio pluriennale del Comune.

La richiesta di liquidazione dei contributi in base agli stati di avanzamento dovrà essere corredata da una rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegate le fatture



debitamente quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, con riferimento a spese sostenute previste in sede di concessione o modificate da successive varianti approvate, la relativa documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi, nonché una relazione relativa all'attività realizzata.

Fondazione è tenuta a presentare entro 90 giorni dal termine della realizzazione dell'operazione:

- a) una dettagliata relazione finale dell'operazione conclusa, che comprenda anche le misure adottate di contrasto ai potenziali rischi di corruzione e delle misure antifrode;
- b) la rendicontazione finanziaria complessiva;
- c) la documentazione amministrativa riguardante l'espletamento delle procedure di affidamento lavori, beni e servizi non precedentemente trasmessa in sede di richiesta di pagamento degli stati di avanzamento;
- d) certificati di verifica della conformità o certificati di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'erogazione degli stati di avanzamento avviene nel limite massimo dell'impegno di spesa assunto per l'anno di riferimento. L'erogazione è proporzionalmente ridotta:

- a) qualora le spese sostenute nell'anno di riferimento risultino inferiori rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma di spesa, secondo quanto disposto dall'art. 6;
- b) qualora la spesa sostenuta e riconosciuta dal Comune risulti inferiore all'investimento previsto.

L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di cui ai precedenti punti elenco e della conformità dell'operazione realizzata con quella approvata.

All'erogazione del contributo si provvederà con atti formali del dirigente Comunale competente o suo delegato secondo la normativa vigente. In fase di istruttoria della rendicontazione potranno essere richiesti chiarimenti e integrazioni che dovranno essere ottemperate da Fondazione non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Ulteriori specifiche sulle modalità di rendicontazione delle spese saranno riportate nei manuali di rendicontazione e/o nelle indicazioni che saranno fornite dalle competenti strutture dell'Autorità di Gestione.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi, verrà verificato inoltre se Fondazione abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC).

## **Art. 10 Stabilità dell'operazione**

Fondazione deve garantire, almeno per la durata di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata nell'ambito del progetto. Nel suddetto periodo, Fondazione è tenuta:

- a non cedere o alienare a terzi i beni finanziati nell'ambito del progetto;
- a non apportare delle modifiche sostanziali all'operazione che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

## **Art. 11 Obblighi di comunicazione e visibilità**

Fondazione è tenuta al rispetto degli obblighi a suo carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060. Fondazione è tenuta in particolare a:

- a) garantire il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione relativamente alle responsabilità dei Beneficiari previste dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- b) garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di visibilità, trasparenza e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 2021/1060 e nelle linee guida rilasciate a livello nazionale dal coordinatore unico nazionale e/o dall'Autorità di Gestione del Programma;
- c) trasmettere all'AdG/OI responsabile, periodicamente, i materiali di informazione e comunicazione realizzati a valere sulle risorse del Programma, nonché rendere disponibili le informazioni necessarie all'AdG/OI per adempiere a quanto previsto dall'articolo 49 del Reg. (UE) 2021/1060;
- d) adempiere alle indicazioni tecniche inerenti la trasmissione dei dati all'AdG per alimentare il portale unico nazionale, individuato nel portale OpenCoesione ([www.opencoesione.it](http://www.opencoesione.it)) di cui all'articolo 46 lettera b) del Reg. 2021/1060, secondo istruzioni che saranno fornite dall'AdG/OI responsabile;
- e) assicurare la coerenza dell'identità visiva di tutte le azioni di visibilità, trasparenza e comunicazione realizzate nel quadro del Programma, anche in ordine a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) 2021/1060 e relativo Allegato IX. Gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza comunicazione sono contenuti all'interno della descrizione del "Si.Ge.Co". I principali elementi dell'identità visiva del Programma, inoltre, sono anche disponibili sul sito [www.ponmetro.it](http://www.ponmetro.it) alla sezione "identità visiva" 2021-2027.

Se Fondazione non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, il Comune e l'Autorità di gestione hanno la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso.

A Fondazione può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sul progetto finanziato a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla Ue una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060: a) uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti; b) riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte; c) comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione; d) distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma; e) conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità; f) sub-licenza dei diritti sui materiali di

comunicazione e visibilità a terzi.

Ai fini della trasparenza, si informa Fondazione che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n.2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali del Comune, dell'Adg, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi a Fondazione e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'Articolo 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

## **Art. 12 Monitoraggio e valutazione**

Fondazione è tenuta a fornire al Comune tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione previsti dal Programma. In particolare, per le attività di monitoraggio Fondazione è tenuta a fornire i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario, secondo le modalità previste dagli strumenti di monitoraggio dell'Adg.

## **Art. 13 Controlli**

Il Comune può, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità della presente convenzione, eseguire controlli in loco tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto integrato approvato.

Nello svolgimento di tali controlli, Fondazione deve mettere a disposizione del Comune qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. A tal fine, Fondazione deve rendere accessibile al Comune, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati da Fondazione per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati per 5 anni dall'erogazione del saldo;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate con la normativa di riferimento comunitaria e nazionale, in particolare con il codice degli appalti.

I controlli potranno essere effettuati anche oltre il termine di validità della presente convenzione, anche per effettuare le verifiche di stabilità dell'operazione.

## **Art. 14 Revoca del contributo**

Nel caso in cui dai controlli emergano irregolarità dell'operazione realizzata, della

documentazione di spesa presentata, irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi ai singoli beneficiari o alle spese sostenute, o comunque si rilevino inottemperanze rispetto alla presente Convenzione, il Comune procede alla revoca totale o parziale del contributo interessato dall'irregolarità e al conseguente recupero dei contributi eventualmente erogati sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento che di saldo, ai quali sarà applicato il tasso d'interesse legale vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione.

Il Comune si riserva di revocare totalmente il contributo assegnato qualora: a) dalla documentazione di spesa si desuma che il progetto realizzato non è conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente variato a seguito del rilascio della relativa autorizzazione; b) Fondazione non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini previsti.

#### **Art. 15 Trattamento dati personali**

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale;

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari;

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù del presente Atto, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per il Comune di Bologna, Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile del trattamento dei dati (Data Protector Officer) è Lepida SpA, il Referente privacy è \_\_\_\_\_, sempre contattabile all'indirizzo email [politicheabitative@pec.comune.bologna.it](mailto:politicheabitative@pec.comune.bologna.it).

Per la Fondazione il Titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_, contattabile all'indirizzo email [direzione@fondazioneabitarebologna.it](mailto:direzione@fondazioneabitarebologna.it)

#### **Art. 16 Controversie e foro competente**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile. In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.